



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Di Nunno Umberto** nato a Napoli il 09.05.1952, matr.n. 16283

Avvocato: **Monetti Francesco** Via S.Brigida, 68 NAPOLI

Oggetto della spesa: equo indennizzo, interessi legali, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 355109 del 23.05.2014 (prat. n. 531/09 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 09.05.2014.

Il Giudice del Lavoro, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81, ha condannato la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il tribunale di Napoli ha, altresì, rigettato nel resto la domanda e ha compensato le spese di lite nella misura di tre quarti, condannando la Regione Campania a pagare in favore di ricorrente il residuo liquidato in complessivi €. 500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché €. 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Il tribunale di Napoli ha, infine, posto definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto; atto che non è stato ancora acquisito.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.421121 del 19/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 432503 del 24/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti al dipendente sig. Di Nunno Umberto a titolo di equo indennizzo e interessi legali.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria, riservandosi di riconoscere



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

il debito riferito al CTU non avendo il decreto di liquidazione agli atti; ciò al fine di non ritardare l'approvazione del complessivo debito.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014.

TOTALE DEBITO

€ . 3.108,12

Ex dipendente sig. Di Nunno Umberto, matr .n. 16283

- importo spettante a titolo di Equo Indennizzo € . 2117,35
- interessi legali maturati al 26/09/2014 € . 235,46
- Competenze per spese legali Avv. **Monetti** Francesco € . 729,56
- Contributo unificato così come stabilito in sentenza Avv. **Monetti** € . 25,75

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 355109 del 23.05.2014 Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 25/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

**CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE**

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0355109 23/05/2014 12,02 *dl*

Mitt. A G C 4 Avvocatura

Arg. 551404 COD Contenzioso Lavoro in coll.

Classifica 4 1 1



26/05/14

N. Pratica: CC 531/09

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 3566/14 resa dal Tribunale di
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Di Nunno Um-
berto

*famella
per*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

*Avv. Nicotelli
0815529254*

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Faxista n. _____

Richiedente _____

Xerografia GRATIS

(art. 100 1^o 2173 N. 533)

Napoli _____

Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

3566
214
5 MAG 2014

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 27.3.2014 ha
seguito

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 8405/12 R.G.

TRA

DI NUNNO UMBERTO, nato a Napoli il 9.5.1952, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Monetti
- ricorrente -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, dall'avv. Alba Di Lascio
- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.3.2012, il ricorrente in epigrafe, dipendente della regione Campania, deduceva: che in data 7.6.2001 subiva un infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: a) *"trauma cranico chiuso commotivo con crisi di piccolo male"*; b) *"deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"*; c) *"esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"*; *"esiti di frattura bacino"*; che in data 22.5.2002 subiva un ulteriore infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: *"trauma cranico; shock emotivo"*; che in data 3.9.2007 presentava istanza di aggravamento in relazione alle seguenti infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio: A) *"trauma cranico chiuso commotivo"*; B) *"deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"*; C) *"esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"*; D) *"esiti di frattura bacino"*; E) *"trauma cranico; shock emotivo"*; che, con la medesima istanza chiedeva che venissero prese in considerazione ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo le ulteriori infermità contratte in conseguenza del servizio e di quelle già riconosciute come tali, e segnatamente: *"1) grave sintomatologia di natura prettamente psichica e nevrotica di tipo depressivo-ansioso, sindrome ansioso-depressiva, disturbo post-traumatico da stress con sintomatologia fobica; 2) lesione meniscale e legamentosa a carico del ginocchio sinistro; 3) esiti di lesione al III e V dito mano destra"*; *"4) esito di frattura del cotile destro; 5) esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale"*; che il collegio medico competente, nella seduta dell'11.3.2008 si esprimeva come segue: quanto alle le infermità indicate ai predetti nn. 1) e 3) riteneva la domanda non tempestiva e comunque le stesse non dipendenti da causa di servizio; non riteneva valutabili le infermità di cui ai predetti punti 2) 4) e 5); riconosceva un

3 MAG. 2014

SEZIONE CONTENZIOSO

aggravamento in relazione alle infermità di cui ai predetti capi A), C) ed E), ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81, mentre non riteneva aggravate quelle di cui ai capi B) e D), ascrivendole alla Tabella A, 8^ categoria del DPR 834/81; che con decreto n. 110/2009 la Regione Campania gli liquidava l'equo indennizzo commisurato alla 8^ categoria della Tabella A; che, in ragione degli infortuni subiti, ha sostenuto "spese di cura" per la somma di € 22.011,55 di cui: € 1.797,63 per cure ortopediche ed € 19.408,63 per cure neurologiche e neuropsichiatriche relative all'infortunio del 7.6.2001; € 805,89 per cure ortopediche e neuropsichiche relative all'infortunio del 22.5.2002. Ritenendo non congrua la suindicata valutazione ha convenuto in giudizio la Regione Campania al fine di sentir: accertare e dichiarare il proprio diritto all'equo indennizzo nella misura prevista per la 2^ categoria della Tabella A di cui al DPR 834/81 e, per l'effetto, condannare la Regione Campania a corrispondergli lo stesso, oltre interessi legali; condannare la Regione Campania a pagare in proprio favore la somma di € 22.011,55, oltre interessi legali, vinte le spese di lite. Si costituiva tardivamente la Regione Campania che, contestando il fondamento della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso.

Va, preliminarmente, osservato che la presente fattispecie è sottratta all'applicazione del D.lgs 201/2011, trattandosi di domande del 2001 e del 2003.

Alla stregua della normativa *ratione temporis* applicabile va, dunque, affermato quanto segue. Il Ctu nominato ha accertato che il ricorrente è affetto da:

- 1) "esiti di trauma cranico chiuso commotivo in atto accreditabile sindrome soggettiva post-traumatica";
- 2) "esiti di trauma contusivo discorsivo del ginocchio sx con lesione meniscale e legamentosa con presenza di deficit articolare del ginocchio medesimo";
- 3) "esiti di trauma contusivo - discorsivo del rachide cervicale su preesistenza discoartrosica con accreditabile sindrome soggettiva";
- 4) "frattura del bacino";
- 5) "disturbo depressivo di grado maggiore di grado moderato".

Lo stesso, inoltre, ha ritenuto: che le infermità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono dipendenti da causa di servizio e che il cumulo delle stesse è ascrivibile alla 7^ categoria della Tabella A del DPR 834/81; che, invece, non è dipendente da causa di servizio l'infermità di cui al punto 5. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, nonché nell'integrazione della stessa in risposta alle note deduttive del dott. Mangone Luigi (che peraltro non è stato nominato consulente di parte dal ricorrente), devono essere condivise da questo Giudice, in quanto complete, precise e condotte con validi criteri tecnici.

Per tali motivi, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^ categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto la Regione Campania, va condannata in via generica al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a titolo di equo indennizzo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.

Quanto alla domanda avente ad oggetto le spese per le cure si osserva quanto segue. Posto che, in considerazione dell'epoca del verificarsi degli infortuni in esame, la normativa applicabile *ratione temporis* è quella dei DPR nn. 3/1957 e 686/1957 (come dedotto in ricorso), si rileva che in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 di quest'ultimo testo normativo il ricorrente avrebbe dovuto presentare all'amministrazione datrice di lavoro una domanda scritta "entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso", circostanza non dedotta, né provata, ed anzi esclusa dalla convenuta nella memoria difensiva.

Pertanto, la domanda avente ad oggetto il rimborso per le spese sostenute per le cure deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura tre quarti, e la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente del residuo secondo il principio della soccombenza.

A carico della Regione Campania, inoltre, vanno poste anche le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e ~~quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre agli interessi legali~~ dalla maturazione del credito al soddisfo;
- b) rigetta nel resto la domanda;
- c) compensa le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna la regione Campania a pagare in favore del ricorrente il residuo; residuo che liquida in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché € 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- d) pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

In Napoli, il 27.3.2014

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

28-03-2014
27-03-2014
Cancellieri
1030

Napoli, 15 APR 1961

II. ANALYSIS

Verdacht

Надпись

15 APR 2017
CANCELLIERE

me

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

U
lo
dest
call
Discone Maria Fortuna
- 9 MAG 2014

UFFICIALE CAPOFILA
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero3566/2014
Dip. Di Nunno Umberto
Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			500,00
spese generali	15,00%	500,00	<u>75,00</u>
			575,00
CPA	4%	575,00	<u>23,00</u>
			598,00
IVA	22%	598,00	131,56
TOTALE FATTURA			729,56
RITENUTA	20%	575,00	115,00
NETTO A PAGARE			614,56